

Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni tra il 12 e il 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato – PROROGA STATO DI EMERGENZA

- Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2026, è stata prevista la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, Marciana, Portoferraio e Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, Montemurlo, Lamporecchio e Larciano della provincia di Pistoia, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi tra il 12 e il 14 febbraio 2025;
- Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, è stata prevista la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 14 marzo 2025.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1140 del 2 maggio 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del mutuo al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari dei suddetti mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **19 giugno 2026** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.